



UNIONE  
COMUNI  
BASSO  
VICENTINO

**Unione Comuni Basso Vicentino**

**Sede : Via Matteotti, 49 – 36026 Pojana  
Maggiore (VI)**

C.fisc./p.i.v.a. 03439100243 tel.0444/898033

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI  
CIMITERI COMUNALI DI ASIGLIANO VENETO E POJANA MAGGIORE.  
PERIODO 01.05.2025-30.04.2028**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Pojana Maggiore 10/06/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Mussolin geom. Massimo**  
*(firmato digitalmente)*

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E LIMITI**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali: custodia, sorveglianza, pulizia viali e aiuole, tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e smaltimento, raccolta e trasporto materiali di risulta delle operazioni, per la durata di **mesi 36**, da compiersi nei cimiteri comunali appresso riportati:

- Cimitero di Asigliano Veneto,
- Cimitero di Pojana Maggiore – Capoluogo,
- Cimitero di Pojana Maggiore – frazione Cagnano.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie da effettuarsi all'interno dei cimiteri dell'Unione Comuni Basso Vicentino come meglio descritte nel presente articolo.

Inoltre l'appalto ha per oggetto i servizi di apertura e chiusura dei cancelli al pubblico, ricevimento salme, pulizia, manutenzione e cura del verde interno ed esterno di pertinenza dei cimiteri, smaltimento dei rifiuti classificati urbano o assimilabili.

I servizi di cui al presente articolo dovranno essere attuati nell'osservanza del presente capitolato, nonché secondo le indicazioni del responsabile del Settore Area Lavori Pubblici, fatti salvi i divieti di seguito indicati.

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di provvedere alla concessione di manufatti e aree cimiteriali a terzi, le concessioni di loculi, fosse, tombe di famiglia e cappelle saranno autorizzate e concesse esclusivamente dall'Unione Comuni Basso Vicentino.

Ai sensi della L.R. 4/2022 è vietata l'intermediazione nell'attività funebre, è altresì vietato il disbrigo di pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale nei cimiteri o nei luoghi adiacenti.

La ditta appaltatrice non potrà svolgere l'attività funebre.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di **anni 3 (TRE)**, a partire dal 1 maggio 2025 fino al 30 aprile 2028.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

L'Unione Comuni Basso Vicentino si riserva, in ogni caso, la facoltà:

- di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento della nuova procedura di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 8 (otto);
- è esclusa qualsiasi forma di rinnovo.

## **ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

I servizi e le operazioni cimiteriali dovranno svolgersi presso i cimiteri elencati all'articolo 1 che la ditta appaltatrice deve dichiarare in sede di gara di ben conoscere, sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto attiene alla loro collocazione nel territorio dell'Unione.

I servizi e le operazioni cimiteriali previste sono:

- servizio custodia, vigilanza, manutenzione, pulizia, collaborazione e assistenza Autorità, quantificato a corpo per il periodo,
- tumulazioni di salma in loculo normale compresi la preventiva apertura e preparazione del loculo.
- tumulazioni di salma in tomba di famiglia,
- tumulazioni di salma in posto riservato,
- inumazione di salma in fossa a terra,
- esumazione salma con raccolta dei resti e tumulazione in loculo ossario,
- esumazione salma con raccolta dei resti e successiva dispersione in ossario comune,
- esumazione salma e successiva inumazione in campo di demineralizzazione,
- estumulazione feretro di salma in fossa a terra e successiva dispersione dei resti in ossario comune,
- estumulazione resti da loculo ossario per trasferimento in altro cimitero,

- esumazione feretro e sua traslazione in loculo normale,
- esumazione feretro per trasferimento in altro cimitero,
- traslazione feretro da loculo a loculo o tomba di famiglia o posto riservato.

Il numero delle operazioni cimiteriali è quello riportato nell'elenco prezzi, riferito a dati medi, del tutto indicativi, utili alla quantificazione presunta dei servizi da effettuare ed al relativo importo.

Le operazioni che l'impresa aggiudicataria dovrà espletare saranno quelle effettivamente ordinate dall'Unione Comuni Basso Vicentino secondo le esigenze e sulla base di ordini di servizio che verranno preventivamente comunicati.

### **ART. 3.1 - SERVIZIO CUSTODIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE, PULIZIA, COLLABORAZIONE E ASSISTENZA AUTORITÀ**

Servizio di custodia e di pulizia dei cimiteri comunali e gestione delle aree destinate a verde, di pertinenza cimiteriale, comprendente le seguenti prestazioni:

- a) L'apertura e la chiusura degli ingressi del cimitero nei giorni feriali e festivi secondo gli orari estivi ed invernali che saranno comunicati dall'Unione. Si precisa che la chiusura dovrà essere preceduta da un adeguato controllo all'interno del cimitero per verificare l'eventuale presenza di persone. Tale operazione potrà essere evitata ove sia presente la motorizzazione del cancello.
- b) Pulizia mensile degli immobili e degli impianti cimiteriali, compresa la raschiatura e/o cancellatura di scritte ed altri materiali, dai muri e dai monumenti.
- c) Pulizia e disinfezione settimanale dei servizi pubblici, lavandini, e fontane situate sia all'interno che all'esterno del cimitero. Espurgo degli scarichi e delle caditoie.
- d) Pulizia settimanale degli ingressi, dei piazzali esterni, dei vialetti, dei portici e delle aree cimiteriali di sepoltura, compreso l'onere per estirpare manualmente le erbe infestanti e l'uso di diserbante specifico e con prodotti biologici specifici. Nel periodo invernale, in caso di nevicate e/o gelate, l'impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, rendere transitabili e pedonabili i parcheggi, le aree esterne ed interne cimiteriali, provvedendo giornalmente allo spazzamento della neve e/o allo spargimento di sale antighiaccio misto a sabbia su rampe, scale, poggiali e vialetti pavimentati e non, operazione da eseguirsi in orario mattutino e serale, prima dell'apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri.
- e) La manutenzione e il livellamento dei percorsi in ghiaino e l'eventuale integrazione di ghiaino che si renderà necessaria.
- f) La potatura delle alberature e delle siepi interne ed esterne ai cimiteri eseguita secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio.
- g) Lo sfalcio di tappeti erbosi nelle aree interne ed esterne dei cimiteri.
- h) Lo sfalcio di erbe ed arbusti nelle aree interne ed esterne alle mura cimiteriali.
- i) L'annaffiatura delle piante, siepi e dei tappeti erbosi da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni lo richiedano.
- j) Lo smaltimento, a cura e spese della ditta appaltatrice, dei prodotti (abiti, legni, zinco, ecc.) rinvenuti a seguito di esumazioni, deve essere attuato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e/o secondo le direttive impartite dal responsabile del settore igiene pubblica.
- k) La vigilanza e di controllo all'interno dei cimiteri, l'assistenza e la collaborazione con i competenti uffici, nonché l'esecuzione di ogni eventuale prestazione di polizia cimiteriale indicata nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nei Regolamenti Comunali dei Comuni dell'Unione

In particolare tali operazioni possono così riassumersi:

- La tenuta e l'aggiornamento dei registri di Legge;
- La collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione comunale e dell'U.L.S.S. per le necessità e le esigenze che si presentassero durante la durata dell'appalto;
- La sigillatura di feretri per salme destinate fuori Comune;
- La segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici dell'Unione di danni o problemi che riguardino gli immobili, la sicurezza degli utenti e, in generale, l'economia cimiteriale, nonché la vigilanza sull'esecuzione dei lavori non autorizzati;

- Controllo delle imprese che eseguono lavori autorizzati per conto di privati affinché non abbandonino macerie o materiali di risulta,

*Il Servizio di custodia e di pulizia dei cimiteri comunali e gestione delle aree destinate a verde, di pertinenza cimiteriale viene quantificato a corpo per il periodo dell'appalto*

#### **ART. 4 - ORARI**

Il servizio dovrà essere svolto negli orari richiesti e comunicati dall'Unione ed in modo da non arrecare incomodo o molestia ai cittadini frequentanti i cimiteri comunali.

In particolare le operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguite con cura, usando ogni particolare riguardo per i passanti, e le attrezzature, specie quelle funzionanti a motore a scoppio, non dovranno essere impiegate durante lo svolgimento dei funerali.

Nell'eventualità del protrarsi della cerimonia funebre, oltre il normale orario di chiusura, l'impresa appaltatrice dovrà garantire la presenza del proprio personale.

#### **ART. 5 - MATERIALI – MACCHINE – ATTREZZI**

L'impresa appaltatrice usufruirà, per lo svolgimento del servizio, di materiali ed attrezzature proprie, che dovranno essere dotate di tutti gli accessori di funzionamento e protezione per gli operatori stessi e per terzi da eventuali infortuni nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche nel 2024.

Ogni macchina funzionante elettricamente deve essere collegata alla rete con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra e il funzionamento dei dispositivi "salvavita" in caso di incidenti e cortocircuiti.

L'impresa aggiudicataria dovrà accudire e mantenere in perfetto stato d'uso le attrezzature in dotazione del singolo cimitero.

#### **ART. 6 – VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

Il valore presunto dell'appalto è determinato:

Descrizione servizio	Prezzo totale periodo stimato
servizio custodia, vigilanza, manutenzione, pulizia, vigilanza, collaborazione e assistenza autorità (a corpo)	€ 26.910,00
operazioni cimiteriali varie (da conteggiarsi singolarmente)	€ 31.500,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato dall'importo risultante dal ribasso offerto.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle effettive prestazioni cimiteriali, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare pretese in merito, se non il pagamento delle prestazioni rapportate al numero effettivamente eseguite.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo d'appalto è determinato dal valore presunto risultante dall'offerta a prezzi unitari, il quale, suddiviso in rate mensili posticipate sarà liquidato su presentazione di regolare fattura dalla quale dovrà risultare in oggetto la quota parte relativa ai prezzi a corpo e le eventuali voci a misura.

Dette fatture, da intestarsi all'Unione Comuni Basso Vicentino, dovranno essere dettagliate per i servizi resi a ciascun Comune dell'Unione.

Dovranno essere inoltrate preventivamente le opportune note "lavori a misura" eseguiti. Nelle fatture dovrà risultare assolta l'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.

Non saranno ammesse diversificazioni per servizi resi nei giorni feriali, prefestivi e festivi.

Durante il tempo d'esecuzione dell'appalto, la Ditta appaltatrice si impegna, nel caso di fuoriuscita di un Comune dall'Ente e scioglimento dell'Unione, a praticare le medesime condizioni contrattuali per ogni singolo Comune.

#### **ART.8 DIREZIONE TECNICA**

L'impresa appaltatrice programmerà i servizi richiesti, nel rispetto del presente capitolato e secondo quanto concordato con l'Unione Comuni Basso Vicentino, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza del servizio cimiteriale.

Indicherà all'Unione il nominativo del proprio Direttore Tecnico del servizio, che rappresenterà a tutti gli effetti l'impresa stessa, il luogo di residenza e indirizzo, nonché il nome e residenza di un eventuale sostituto che comunque dovrà essere in possesso dei predetti requisiti.

Il Direttore Tecnico costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti Unione – Ditta, specialmente nel caso di comunicazioni per seppellimenti od altri interventi di polizia cimiteriale.

L'Unione eseguirà dei controlli sul servizio attraverso proprio personale.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente all'appaltatore.

#### **ART. 9 REQUISITI DEL PERSONALE**

L'impresa appaltatrice impiegherà personale di assoluta fiducia, moralità e provata riservatezza, osservante delle disposizioni che verranno impartite e a conoscenza dei Regolamenti di Polizia Mortuaria precedentemente citati.

In particolare il personale dovrà tenere un contegno riguroso e corretto, l'abbigliamento di colore scuro (nero, *grigio o blu*) dovrà essere sempre adatto al tipo di servizio affidato. Il personale dovrà conservare il segreto su tutto quanto dovesse venire, anche casualmente, a conoscenza.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare, e se del caso, sostituire i propri dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste dell'Unione anche su segnalazione dei cittadini, previa verifica, in questo senso, saranno impegnative per l'appaltatore.

Qualora gli addetti al servizio, a giudizio insindacabile dell'Unione, dovessero risultare non idonei, dovranno essere sostituiti salvo il diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere alla Commissione Medica dell'ASL competente per territorio, che deciderà inappellabilmente.

#### **ART. 10 PERSONALE DA IMPEGNARE NEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare un numero di addetti necessari e sufficienti per espletare il servizio a regola d'arte.

Tale numero dovrà essere concordato con l'Unione la quale si riserva il diritto di richiedere, anche in periodi diversi, un elenco dei nominativi del personale impiegato.

#### **ART. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutto il personale adibito al servizio appaltato lavora alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti dell'Amministrazione sia nei confronti di terzi.

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza di contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensioni dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice, a richiesta dell'Unione Comuni basso Vicentino, dovrà presentare certificazione degli Enti assicurativi attestante la regolarità della posizione assicurativa del personale impiegato in relazione al presente appalto.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 157/95 e D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 si precisa che gli Enti interessati sono l'INPS, l'Ispettorato del Lavoro, l'USL, l'INAIL e la Cassa Edile Provinciale per quanto necessario.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Unione procederà ad una detrazione nella misura del 20% sulle rate mensili con la quale costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi motivo, corrisposti interessi.

#### **ART. 12 OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI**

L'appaltatore, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è responsabile dell'osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **ART. 13 PRESA D'ATTO DEI LUOGHI**

La ditta dovrà prendere diretta conoscenza e visione dei luoghi e dei servizi oggetto dell'appalto. I luoghi ed i servizi si intenderanno perfettamente noti e conosciuti nei dettagli e di ciò dovrà essere data esplicita assicurazione in sede di presentazione dell'offerta.

#### **ART. 14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

La ditta appaltatrice è responsabile verso l'Unione del Servizio appaltato che viene svolto a completo rischio dell'impresa.

La ditta appaltatrice risponde direttamente in sede civile e penale dei danni a persone e/o cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso nei confronti dell'Unione, comunque tenendo sollevato quest'ultima da ogni effetto o responsabilità diretta.

L'Unione declina ogni responsabilità per danni e/o sottrazione dei materiali depositati dall'Impresa all'interno dei Cimiteri indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi.

Qualora l'impresa non provvedesse alla riparazione dei danni causati ai beni comunali, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Unione resta autorizzata a provvedere direttamente e a trattenere le spese sostenute dall'importo del canone di prima scadenza.

#### **ART. 15 PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO**

Nel caso che per qualsiasi motivo imputabile all'impresa appaltatrice il servizio non venga espletato nei termini dovuti o non sia corrispondente alle normali esigenze igieniche, l'Unione applicherà all'impresa predetta, appositamente diffidata, sul compenso spettante per i servizi resi, una penale, da € 200,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza commessa.

La misura della penalità sarà fissata a giudizio insindacabile dell'Unione ed il relativo importo verrà defalcato dal canone corrispondente.

In alternativa l'Unione si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Si ritiene in ogni caso salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del danno e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

#### **ART. 16 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e la ditta appaltatrice, in ordine all'esecuzione del presente appalto, viene esclusa la competenza arbitrale, e competente a giudicare sarà il Foro di Vicenza.

Le controversie individuate dall'art. 133 del D.Lgs. 104/2010 n.104 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Nelle more della risoluzione delle controversie la ditta appaltatrice non potrà comunque rallentare o sospendere il servizio stesso, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

#### **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. In qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile.
2. In caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nelle esecuzioni degli obblighi e condizioni contrattuali.
3. In caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
4. Nei casi di cessione o subappalto non autorizzato dall'Ente.
5. Continua violazione dei tempi di lavoro stabiliti, notificata regolarmente e non rimossa.

#### **ART. 18 CESSAZIONE ANTICIPATA**

Qualora l'appaltatore dovesse disattendere il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Unione potrà rivalersi della cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

#### **ART. 19 SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causato all'Unione.

In caso di infrazione alla presente norma connessa al subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Unione e verso i terzi, si intenderà l'appaltatore.

#### **ART. 20 CAUZIONE**

La ditta aggiudicataria costituisce, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale percentuale è aumentata qualora il ribasso offerto superi il 10%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Unione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Unione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

#### **ART. 21 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di cui trattasi, ad eccezione dell'I.V.A., con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Unione.

#### **ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Unione si riserva la facoltà di far effettuare, da parte dei responsabili del servizio interessato, in qualsiasi momento, delle verifiche per accertare la regolare esecuzione del servizio.

## **ART. 23 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dei vigenti Regolamenti di Polizia Mortuaria e del vigente Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale, nonché quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute in leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, abbiano attinenza con l'appalto.